

50 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, è integrato per l'anno 1981 da un finanziamento regionale di Lire 3.000.000.000.

Art. 2

Il finanziamento integrativo è utilizzato per la concessione dell'indennità compensativa nelle zone montane, delimitate ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il secondo e terzo anno di validità della disposizione stessa.

Per il quarto e quinto anno si provvederà alle necessarie autorizzazioni di spesa con legge di bilancio.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 si fa fronte mediante riduzione per l'importo di L. 3.000.000.000, del capitolo 196219760 « Fondo globale di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Fondo regionale per l'attuazione direttive CEE per la riforma dell'agricoltura - Indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli in zone svantaggiate »).

Al bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 012201501 - « Concessione dell'indennità compensativa a favore di imprenditori agricoli nelle zone montane, per la prosecuzione dell'attività »

(Capitolo di nuova istituzione)

	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 6 marzo 1981

Bernini

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1981, n. 7.

Integrazione del finanziamento per la concessione dell'indennità compensativa. di cui alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento, in favore della Regione del Veneto, disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, per la concessione dell'indennità compensativa, conforme agli articoli 49 e